



DELIBERA N. 94 del 12 luglio 2022

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 Maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

VISTA la nota ANPAL prot. n. prot. n. 6509 del 29/05/2018 avente ad oggetto “Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015”;

VISTA la Delibera n. 53 del 2 Dicembre 2019, recante l’approvazione del documento “Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150”;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 53 del Registro Decreti in data 12 Febbraio 2020 di sostituzione dei rappresentanti di ANPAL in seno al Comitato;

VISTO il Decreto del Commissario straordinario di ANPAL n. 167 del 16 giugno 2022 di nomina dei rappresentanti di ANPAL in seno al Comitato;

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
via Forno 8 – 00192 – Roma
Tel. +39 06 4683 5500

e-mail: commissariostraordinario@anpal.gov.it - PEC: commissario.straordinario@pec.anpal.gov.it

CONSIDERATO il Ricorso della Sig.ra [REDACTED] avverso il provvedimento di decadenza dalla prestazione NASpI e dallo stato di disoccupazione a seguito della mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla terza convocazione del CpI di [REDACTED] per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato. Ricorso pervenuto all'ANPAL, a mezzo raccomandata A/R, in data [REDACTED]

procede all'esame, nell'ambito della seduta del 12 luglio 2022, del ricorso in parola. Il Dott. Stefano Raia, vista l'assenza del Dott. Raffaele Tangorra, ai sensi dell'art 2, comma 1 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato, assume le funzioni di Presidente del Comitato.

Dall'esame della documentazione prodotta, risulta che la Sig.ra [REDACTED] conferiva la DID in fase di domanda NASpI. Nel fascicolo INPS, la ricorrente indicava come residenza e domicilio [REDACTED] a [REDACTED]. Il [REDACTED] il CpI di [REDACTED] riceve dall'INPS il fascicolo percettore della Sig.ra [REDACTED]

In data [REDACTED] il CpI prova ad effettuare una convocazione informale per le vie brevi, attraverso il n. di cellulare presente nella domanda NASpI. Il CpI riferisce che in tale circostanza ha risposto un soggetto diverso, che si è verbalmente dichiarato estraneo alla ricorrente. Il CpI sottolinea inoltre il fatto che, essendo stato indicato nel fascicolo INPS della ricorrente l'indirizzo di posta elettronica di un patronato, tale modalità di contatto diretto con la Sig.ra [REDACTED] è risultata essere impraticabile. In data [REDACTED] con raccomandata A/R, il CpI invia alla ricorrente (con codice identificativo [REDACTED] la nota prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] con la quale la Sig.ra [REDACTED] viene invitata a presentarsi presso il CpI, in 1^ convocazione il [REDACTED] in 2^ convocazione il [REDACTED] in 3^ convocazione il [REDACTED] per la sottoscrizione del Patto di Servizio e quindi per l'inserimento nelle politiche attive previste dal d.lgs. n. 150/2015. Per l'indirizzo di convocazione, il CpI utilizza i riferimenti resi dalla ricorrente nella domanda NASpI. In data [REDACTED] Poste Italiane restituivano al CpI detta convocazione con indicazione "Destinatario irreperibile". Rispetto a tale circostanza il CpI di [REDACTED] afferma che: "[...] l'irreperibilità della ricorrente al domicilio fornito, ha reso impraticabile l'invio di ulteriori convocazioni, che avrebbero evidentemente avuto identico esito". Il CpI, constatata, quindi, l'impossibilità di contattare la ricorrente per le attività prescritte dal d.lgs. n. 150/2015, ha provveduto ad effettuare la comunicazione degli eventi sanzionabili, come da normativa prevista nella [REDACTED] avente ad oggetto: "Approvazione delle nuove linee di indirizzo operativo in materia di livelli essenziali di prestazioni (LEP) di cui al DM 4/18 e gestione dello stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 150/15 e s.m.i - Revoca [REDACTED]". Questa nuova indicazione normativa regionale non prevede più il Decreto di approvazione delle sanzioni comunicate dal CpI all'INPS, prescrivendo, invece, una notifica personalizzata degli eventi sanzionatori ai soggetti interessati. Tali modalità di notifica e di consultazione degli eventuali provvedimenti adottati, sono specificate nella nota di convocazione e al punto "4.7- Notifica degli eventi sanzionatori" dell'allegato 1 della [REDACTED]

La Sig.ra [REDACTED] chiede che venga annullato il provvedimento sanzionatorio di decadenza dalla prestazione NASpI e dallo stato di disoccupazione, affermando di non aver ricevuto la raccomandata A/R con la convocazione del CpI di [REDACTED]

A seguito della richiesta da parte di ANPAL, il CpI di [REDACTED] invia documentazione relativa a: Fascicolo domanda NASpI Sig.ra [REDACTED] Raccomandata A/R con nota di convocazione. prot. n. [REDACTED] Esito raccomandata A/R di convocazione; [REDACTED] Regione [REDACTED] con relativi allegati.

Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce inammissibile il ricorso per quanto concerne il provvedimento sanzionatorio di decurtazione di un quarto di una mensilità percepita a titolo di NASpI, per mancata presentazione, senza giustificato motivo, al 1° appuntamento fissato dal CpI in data [REDACTED] e lo respinge per i motivi di seguito riportati. Nel caso di specie la ricorrente non si è presentata a detta convocazione del CpI – correttamente inviata all'indirizzo indicato dalla Sig.ra [REDACTED] in sede di domanda NASpI – senza addurre giustificato motivo, così come previsto dalla normativa vigente.

Il Comitato, altresì, riconosce ammissibile il ricorso in riferimento al provvedimento sanzionatorio di decurtazione di una mensilità percepita a titolo di NASpI, per mancata presentazione, senza giustificato motivo, al 2° appuntamento fissato dal CpI in data [REDACTED] e al provvedimento di decadenza dallo stato di disoccupazione per mancata presentazione, senza giustificato motivo, al 3° appuntamento fissato dal CpI in data [REDACTED] e lo accoglie per i motivi di seguito riportati. In relazione a tali sanzioni, si rileva come la modalità di convocazione utilizzata dal CpI di [REDACTED] – che ha effettuato le tre successive convocazioni previste dalla normativa con un unico atto - appaiono non congrue rispetto alla ratio di gradualità delle sanzioni legate alla condizionalità così come previsto dall'art. 21 del d.lgs. 150/2015.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso per quanto concerne il provvedimento sanzionatorio di decurtazione di un quarto di una mensilità percepita a titolo di NASpI, per mancata presentazione, senza giustificato motivo, al 1° appuntamento fissato dal CpI in data [REDACTED]. Il Comitato, altresì, accoglie il ricorso in riferimento al provvedimento sanzionatorio di decurtazione di una mensilità percepita a titolo di NASpI, per mancata presentazione, senza giustificato motivo, al 2° appuntamento fissato dal CpI in data [REDACTED] e al provvedimento di decadenza dallo stato di disoccupazione per mancata presentazione, senza giustificato motivo, al 3° appuntamento fissato dal CpI in data [REDACTED].

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al CpI che ha emesso l'atto e alla ricorrente.

Così deciso, Roma 12 luglio 2022

Il Presidente f.f.
Stefano Raia